



**CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE**  
*Città Metropolitana di Torino*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE  
AGLI AUTORI DEGLI ABUSI EDILIZI PER  
INOTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE A  
DEMOLIRE – ART. 31 COMMA 4-BIS –  
DPR N. 380/01.**

**Novembre 2015**

# INDICE

Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Ambito di applicazione
Articolo 3	Determinazione delle sanzioni
Articolo 4	Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento
Articolo 5	Destinazione dei proventi

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 – c.d. Sblocca Italia, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

## **Art. 3 - Determinazione delle sanzioni**

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001 prevede che:

- L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate:

- Opere non quantificabili in termini di volume e di superfici € 2.000,00
- Interventi pertinenziali (terrazzi, porticati, ecc.):
  - Fino a 10 mq € 3.000,00
  - Oltre 10 mq e fino a 25 mq € 4.000,00
  - Oltre 25 mq € 5.000,00
- Interventi relativi a bassi fabbricati e tettoie con h. massima al punto più alto del tetto non superiore a mt. 4,50 in caso di copertura inclinata e mt. 3,00 nel caso di copertura piana, adibiti ad autorimessa, ricovero attrezzi, ecc. :
  - Fino a 10 mq € 3.000,00
  - Oltre 10 mq e fino a 25 mq € 4.000,00
  - Oltre 25 mq € 5.000,00
- Interventi di nuova costruzione/ampliamento/sopraelevazione a destinazione residenziale, commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico-ricettivo, agricolo ecc. :
  - Fino a 100 mc € 7.000,00
  - Oltre 100 mc e fino a 200 mc € 10.000,00
  - Oltre 200 mc e fino a 350 mc € 13.000,00
  - Oltre 350 mc e fino a 500 mc € 16.000,00
  - Oltre 500 mc € 20.000,00

- Interventi relativi alla totale difformità o con variazioni essenziali, indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso :

- Fino a 100 mc € 6.000,00
- Oltre 100 mc e fino a 200 mc € 9.000,00
- Oltre 200 mc e fino a 350 mc € 12.000,00
- Oltre 350 mc e fino a 500 mc € 15.000,00
- Oltre 500 mc € 20.000,00

Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00.

Qualora sulla stessa area/proprietà, si riscontrino più opere abusive, la sanzione verrà commisurata per ogni costruzione rilevata.

#### ***Art. 4 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento***

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio, e successivamente notificato all'interessato.

In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'emissione e notifica di una Ordinanza di ingiunzione ed, in caso di ulteriore inerzia dell'interessato, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute.

#### ***Art. 5 - Destinazione dei proventi***

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/20145, pertanto verranno introitati in apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.